

(Esente da imposta di donazione a sensi del combinato disposto dell'art. 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e dell'art. 3 del D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 ed esente da bollo a sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642) - Atto costitutivo della "FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI - ONLUS"-----

Rep.N.33923

Fasc.N.15546 ---

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilatre, il giorno ventiquattro del mese di novembre, in Conegliano, nel mio studio sito in via P.F.Calvi civ. n.122.-----

Avanti a me, dottor Alberto Sartorio, Notaio in Conegliano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso assistito dai testimoni cogniti ed idonei signore Pancot Fabrizia, impiegata, nata a Conegliano il 21 giugno 1956, ivi residente in Via XX Settembre n.119, e Cenedese dr. Monica, impiegata, nata a Vittorio Veneto il 5 settembre 1973, ivi residente in Via Sant'Antonio da Padova n. 49;-----

sono presenti i signori:-----

- FABBRI MARIA, nata a Pieve di Soligo il giorno 6 febbraio 1924, residente a Pieve di Soligo, Via Giovanni Zanzotto n. 4, pensionata, codice fiscale FBB MRA 24B46 G645W;-----

- FABBRI TERESA, nata a Pieve di Soligo il giorno 12 dicembre 1928, residente a Pieve di Soligo, Via Giovanni Zanzotto n. 4, pensionata, codice fiscale FBB TRS 28T52 G645E;-----

- PESSOT rag. CINZIA, nata a Wattwil (Svizzera) il giorno 4 novembre 1954, residente a San Pietro di Feletto, Via Colle n. 1/G, funzionaria, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile della 1^ Area Strutturale - Affari Generali del COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, con sede in Pieve di Soligo, Via G. Vaccari n. 2, codice fiscale 00445940265, tale nominata con decreto del Vice-Sindaco del Comune medesimo in data 10 novembre 2003 Prot.N.24985 che, in copia conforme all'origi-

nale, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sub lettera A), in rappresentanza del Comune predetto, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 71 e n. 74 in data 27 novembre 2002, e n. 40 in data 25 luglio 2003, che, in copia conforme all'originale, in presenza dei testimoni, si allegano al presente atto sub lettere B), C) e D);-----

- BIN GIORGIO, nato a Breda di Piave il giorno 5 gennaio 1933, residente a Casier, Via Sile n. 13,

REGISTRATO A CONEGLIANO

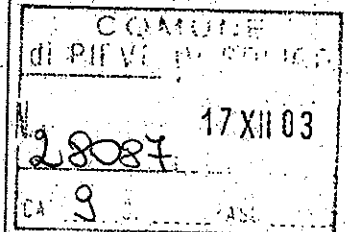
ADDI 2 dicembre 2003

N. 1663 SERIE 1^a

ESATTORE 133,24

Il Cop. Francesco Saverio

F.to Barbara



pensionato, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del "CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO", con sede in Pieve di Soligo, Via Verizzo n. 1030, codice fiscale 00282090265, usofacendo dei poteri derivantigli dal vigente Statuto, nonchè in esecuzione delle delibere dell'Assemblea Consorziale in data 15 marzo 2002 n. 5 e in data 5 luglio 2002 n. 8 e della delibera del Consiglio Direttivo in data 23 luglio 2003 n. 3 la quale ultima, in copia conforme all'originale, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sub lettera E).-----

Detti Signori Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale:-----

Premettono:-----

- che Essi Comparenti, al fine di ricordare ed onorare il Dottor Francesco Fabbri, nato a Pieve di Soligo il giorno 15 agosto 1921, già Deputato al Parlamento, Senatore e Ministro della Repubblica Italiana, intendono promuovere l'istituzione di una Fondazione da denominarsi:-----

-----"FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI - ONLUS"-----
con le finalità precisamente indicate nello Statuto di cui appresso - mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali per lo svolgimento della sua attività;-----
ciò premesso:-----

Essi Comparenti, stipulano quanto segue:-----

-----Articolo 1-----

E' costituita a'sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI - ONLUS" avente sede in Pieve di Soligo (Treviso), Via Roma n. 1.-----

-----Articolo 2-----

1. La Fondazione non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale.----

2. Opera nell'ambito del territorio regionale del Veneto ed in particolare in provincia di Treviso

nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, della promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.-----

3. La Fondazione promuove ed attua iniziative per la diffusione di ricerche, studi ed iniziative in materie socio-culturali, tecnico scientifiche, socio-economiche ed assistenziali a favore di giovani meritevoli, a persone o gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati, ad Enti od Associazioni che sono impegnati nello sviluppo e progresso delle popolazioni del territorio interessato.-----

4. In particolare essa svolgerà attività di:-----

- * sostegno economico, attraverso interventi a favore dell'assistenza, dello studio e del lavoro;-----

- * valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle sue caratteristiche storiche e fisico-morfologiche;-----

- * conservazione anche ai fini della consultazione, di documenti, scritti, atti, pubblicazioni, dello studio-segreteria dell'On. Francesco Fabbri, nonché di altro materiale documentario, memorialistico e librario di interesse politico, economico e sociale inerente alla vita e l'attività di questi, documentazione che costituisce la "Sezione storica" della Fondazione.-----

5. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà, fra l'altro:-----

- * organizzare incontri e convegni;-----

- * stipulare accordi con enti pubblici o privati;---

- * istituire borse di studio a favore di:-----

- * allievi di Scuole Superiori che si siano particolarmente distinti;-----

- * studenti universitari per tesi di laurea impegnative per il territorio di riferimento e di rilevante interesse letterario, storico, scientifico, economico, ambientale;-----

- * istituire premi o sussidi per la frequenza di corsi Universitari a favore di giovani meritevoli che versino in disagiate condizioni economiche;----

- * collaborare con Associazioni volontaristiche o sostenerle economicamente;-----

- * intervenire direttamente, nel rispetto delle vigenti normative, anche con sostegni di carattere economico, a favore di persone sole, di età avanzata, di disabili, di persone colpite da gravi malattie;-----

- * promuovere la diffusione delle conoscenze relative allo sviluppo, sfruttamento, distribuzione e recupero delle fonti energetiche ed attività connesse alla loro fornitura e distribuzione, allo scopo di sensibilizzare la popolazione del territorio alle relative tematiche nell'ottica della promozione di una "cultura" energetica;-----

* assumere iniziative volte a preservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e la memoria di personaggi che si siano distinti, per meriti particolari, nell'ambito territoriale di intervento.-----

6. L'erogazione di premi in denaro e borse di studio a giovani meritevoli e comunque di sostegni economici avverrà mediante bandi diffusi in ambiti territoriali stabiliti dai bandi stessi con individuati i potenziali soggetti beneficiari, gli importi erogabili e le condizioni di merito e/o di reddito tenute per base dell'assegnazione. -----

7. Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare e gestire le iniziative ed attività in premessa elencate anche convenzionandosi con Enti Pubblici e privati sempre volti al raggiungimento dello scopo.

8. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----Articolo 3-----

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i Comparenti mi esibiscono e che redatto su 5 (cinque) fogli dattiloscritti per 17 (diciassette) facciate intere e parte della diciottesima, debitamente firmato, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sub lettera F).-----

-----Articolo 4-----

A comporre il patrimonio iniziale della Fondazione, i Comparenti:-----

- signore Fabbri Maria e Fabbri Teresa assegnano alla medesima - facendone ad essa donazione l'importo di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) depositato a nome "Erigenda Fondazione Francesco Fabbri" presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Filiale di Pieve di Soligo, come da ricevuta da quest'ultima rilasciata in data 20 novembre 2003 che, in copia conforme all'originale, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sub lettera G);-----

- il COMUNE di PIEVE DI SOLIGO assegna alla medesima - facendone ad essa donazione l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) depositato a nome "Erigenda Fondazione Francesco Fabbri" presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società Cooperativa a Responsabilità Li-

mitata, Filiale di Pieve di Soligo, come da ricevuta da quest'ultima rilasciata in data 20 novembre 2003 che, in copia conforme all'originale, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sub lettera H);-----

- il "CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO" assegna alla medesima - facendone ad essa donazione l'importo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) depositato a nome "Erigenda Fondazione Francesco Fabbri" presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Filiale di Pieve di Soligo, come da ricevuta da quest'ultima rilasciata in data 20 novembre 2003 che, in copia conforme all'originale, in presenza dei testimoni, si allega al presente atto sub lettera I).-----

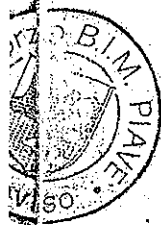
Le donazioni di cui sopra sono sottoposte alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita e pertanto quanto donato entrerà nel possesso e disponibilità della Fondazione medesima non appena la stessa sarà stata giuridicamente riconosciuta giusta emanando decreto del Presidente della Regione Veneto.-----

-----Articolo 5-----

Viene stabilito che il primo Consiglio di Amministrazione è costituito dalla Fondatrice e Presidente di diritto a vita signora TERESA FABBRI, sopraidentificata, dal Presidente del "CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO" signor BIN GIORGIO, sopraidentificato, dal Sindaco di Pieve di Soligo MORO ing. GIUSTINO, nato a Miane il giorno 26 febbraio 1949, residente a Pieve di Soligo, Via Schenelle n. 48, e dai signori DAL COL dott. arch. BRUNO, nato a Pieve di Soligo il giorno 10 settembre 1947, ivi residente, Corte del Medà n. 10/2, DUGONE SERGIO, nato a Conegliano l'8 giugno 1949, ivi residente, Via Kennedy n. 24, LUCCHETTA GASPARE, nato a Pieve di Soligo il 5 aprile 1947, residente a Sernaglia della Battaglia, Via Pra della Fiera n. 15, e PADOIN dott. ANTONIO, nato a Pieve di Soligo il 17 dicembre 1946, ivi residente, via Fabbri n. 107, i quali ultimi quattro sono stati designati, in conformità alle previsioni statutarie, dalla Presidente signora Fabbri Teresa.-----

-----Articolo 6-----

A comporre il Collegio dei Sindaci revisori vengono nominati i signori BAZZO rag. MICHELE, nato a Conegliano il 23 gennaio 1967, residente a Pieve di Soligo, Via Garibaldi n. 64, DAL COL rag. CLAUDIO, nato a Pieve di Soligo il 1° giugno 1962, ivi resi-



FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI

ONLUS

STATUTO

Testo definitivo

(Testo approvato in via preliminare dalla Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti della Regione del Veneto – nota 3 giugno 2002 nr. 3641/41.03)



FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI ONLUS

Allegato: delibera nr. 5 Assemblea consorziale del 15.03.2002 e delibera Consiglio Direttivo 14.06.2002

STATUTO

CAPO I

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede.

1. E' costituita, per volontà delle sorelle Maria e Teresa Fabbri, del Comune di Pieve di Soligo e del Consorzio BIM PIAVE di Treviso la denominata:

"FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI - ONLUS"

con sede in Pieve di Soligo, in Via _____ nr. _____, per ricordare e onorare Francesco Fabbri, già deputato al Parlamento, Senatore e Ministro della Repubblica Italiana e per tramandare l'alta testimonianza di Uomo Politico ed il Suo grande costante impegno per lo sviluppo sociale, economico e culturale della collettività nazionale.

Art. 2 – Scopo e finalità.

1. La Fondazione non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. Opera nell'ambito del territorio regionale del Veneto ed in particolare in Provincia di Treviso nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, della promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22.

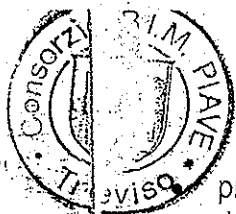
3. La Fondazione promuove ed attua iniziative per la diffusione di ricerche, studi ed iniziative in materie socio-culturali, tecnico-scientifiche, socio-economiche ed assistenziali a favore di giovani meritevoli, a persone o gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati, ad Enti od Associazioni che sono impegnati nello sviluppo e progresso delle popolazioni del territorio interessato.

4. In particolare essa svolgerà attività di:

- sostegno economico, attraverso interventi a favore dell'assistenza, dello studio e del lavoro;
- valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle sue caratteristiche storiche e fisico-morfologiche;
- conservazione, anche ai fini della consultazione, di documenti, scritti, atti, pubblicazioni, dello studio-segreteria dell'On. Francesco Fabbri, nonché di altro materiale documentario, memorialistico e librario di interesse politico, economico e sociale inerente alla vita e l'attività di questi, documentazione che costituisce la "Sezione storica" della Fondazione;

5. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà, fra l'altro:

- organizzare incontri e convegni;
- stipulare accordi con enti pubblici o privati;
- istituire borse di studio a favore di:
 - allievi di Scuole Superiori che si siano particolarmente distinti;
 - studenti universitari per tesi di laurea impegnative per il territorio di riferimento e di rilevante interesse letterario, storico, scientifico, economico, ambientale;
- istituire premi o sussidi per la frequenza di corsi Universitari a favore di giovani meritevoli che versino in disagiate condizioni economiche;
- collaborare con Associazioni volontaristiche o sostenerle economicamente;
- intervenire direttamente, nel rispetto delle vigenti normative, anche con sostegni di carattere economico, a favore di persone sole, di età avanzata, di disabili, di persone colpite da gravi malattie;



promuovere la diffusione delle conoscenze relative allo sviluppo, sfruttamento, distribuzione e recupero delle fonti energetiche ed attività connesse alla loro fornitura e distribuzione, allo scopo di sensibilizzare la popolazione del territorio alle relative tematiche nell'ottica della promozione di una "cultura" energetica;

- assumere iniziative volte a preservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e la memoria di personaggi che si siano distinti, per meriti particolare, nell'ambito territoriale di intervento.

6. L'erogazione di premi in denaro e borse di studio a giovani meritevoli e comunque di sostegni economici avverrà mediante bandi diffusi in ambiti territoriali stabiliti dai bandi stessi con individuati i potenziali soggetti beneficiari, gli importi erogabili e le condizioni di merito e/o di reddito tenute per base dell'assegnazione.

7. Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare e gestire le iniziative ed attività in premessa elencate anche convenzionandosi con Enti Pubblici e privati sempre volti al raggiungimento dello scopo.

8. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 – Patrimonio.

1. Il patrimonio di dotazione della Fondazione è costituito dai conferimenti dei fondatori, riportati nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero in futuro alla Fondazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio.

2. Il patrimonio e gli eventuali incrementi per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo stato o in beni immobili, anche attraverso altri impieghi in titoli o obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività e la sicurezza dell'investimento.

3. Il patrimonio può essere alienato e reimpiegato secondo quanto previsto dal comma precedente.

4. In caso di alienazione di beni immobili, le persone giuridiche o le persone fisiche che apportano alla Fondazione i singoli beni, potranno esercitare il diritto di prelazione sui beni stessi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi di cui al precedente articolo 2) nonché alle spese di funzionamento della Fondazione.

CAPO II

Art.4 – Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci revisori.

Art.5 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

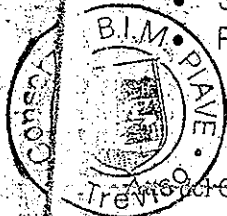
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri, dei quali:

a) tre in rappresentanza dei Fondatori:

- in sede di costituzione della Fondazione, da Teresa Fabbri in rappresentanza della famiglia, la quale assumerà di diritto la Presidenza a vita; successivamente a seguito di rinuncia, impedimento permanente, morte della Presidente Teresa Fabbri a rappresentare la famiglia sarà chiamata la persona designata, dopo la costituzione, con atto interno dalla Presidente;

- Sindaco di Pieve di Soligo o suo delegato;

Presidente del Consorzio BIM PIAVE di Treviso o suo delegato;



Successivamente, a seguito di rinuncia, impedimento permanente, morte della Presidente Teresa Fabbri la carica di Presidente sarà attribuita a persona indicata con atto interno dalla stessa Teresa Fabbri o da uno dei Fondatori che otterrà il voto della maggioranza dei Componenti il Consiglio di Amministrazione.

b) quattro membri :

- in sede di costituzione della Fondazione e per il perdurare della Presidenza di Teresa Fabbri da designazioni formulate dal Presidente fra persone ritenute idonee alla carica per probità, esperienza, disponibilità al civico servizio, preferibilmente vicine in vita a Francesco Fabbri; successivamente, scelti, con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, prima dell'inizio dell'ultimo trimestre antecedente alla scadenza, tra persone ritenute idonee alla carica per probità, esperienza e disponibilità al civico servizio, tenuto anche conto di rappresentanze di Enti e privati che abbiano contribuito o che contribuiscono con sostegni finanziari importanti o con azioni di sviluppo delle attività della Fondazione.

2. In caso di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entro i successivi quaranta giorni dovrà essere convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello impedito o defunto, tenuto conto dei criteri di nomina prefissati al precedente comma 1).

3. I membri istituzionali, Sindaco di Pieve di Soligo e Presidente del Consorzio BIM PIAVE di Treviso o loro delegati, restano in carica fino al perdurare della loro rappresentanza elettiva. In caso di rinnovo delle elezioni o di rinnovo dei mandati subentrano ai non confermati, i nuovi eletti con la loro personale presenza o con specifica delega.

Art. 6- Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

1 I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Coloro che per qualsiasi causa fossero nominati a quinquennio iniziato, durano in carica fino al compimento del quinquennio medesimo.

3. Prima dell'inizio del trimestre antecedente la scadenza, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri come previsto dal 1° comma dell'articolo 5).

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, s'intendono automaticamente decaduti dalla carica su pronuncia del Consiglio stesso.

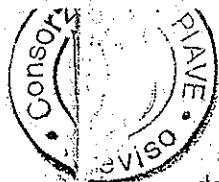
5. Le vacanze di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, che si verificassero per decadenza od altri motivi, saranno sanate per il periodo fino a scadenza della carica, con la nomina di altrettanti membri, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 5).

Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare:

- nomina, tra i suoi membri, il Presidente con il voto della maggioranza dei componenti, fermo restando che, finché vivente la carica di Presidente spetta a Teresa Fabbri;
- approva ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva con il bilancio preventivo, il programma degli interventi per ogni singolo anno;
- definisce all'inizio di ogni quinquennio, in sede di rinnovo, il programma generale delle attività;
- pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma generale;
- delibera le modifiche dello Statuto, a voti unanimi dei componenti, e l'approvazione e le variazioni dei regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera l'eventuale costituzione di borse di studio o gli interventi previsti al precedente articolo 2), regolandone l'organizzazione ed il funzionamento;



- decide su azioni giudiziarie, ricorsi e transazioni comportanti per l'Ente impegni ed oneri di rilevante entità;
 - delibera circa la nomina, anche tra persone estranee al consiglio di amministrazione, del segretario e, ove necessario ed opportuno, di un direttore, ed alla fissazione delle rispettive funzioni, poteri ed eventuale retribuzione;
 - nomina speciali Comitati scientifici o Commissioni quando particolari iniziative od approfondimenti di attività o indirizzi della Fondazione, li giustificano;
 - nomina e/o sostituisce il Tesoriere ed il Cassiere;
 - delibera su ogni altro adempimento di competenza del Consiglio in forza di leggi e regolamenti statali e regionali e non demandati, dal presente Statuto, al Presidente.
3. Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

Art. 8 – Funzionamento del consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto da persona di volta in volta designata.

2. Dovrà essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, anche a mezzo fax, almeno 5 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che lo Statuto non richieda altre maggioranze qualificate.

5. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti (metà più uno). In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono stese dal segretario e firmate da tutti coloro che vi sono intervenuti.

7. Qualora uno degli intervenuti si allontani, o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne deve essere fatta menzione a verbale.

Art. 9 – Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del consiglio di amministrazione il compimento di singoli atti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni possono essere esercitate da un suo delegato appartenente al Consiglio, altrimenti da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione. La firma del delegato costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

4. Spetta altresì al Presidente:

- convocare il Consiglio di amministrazione e presiedere le riunioni proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firmare gli atti, quando occorra, per l'esecuzione di tutti gli affari che sono deliberati;
- curare l'osservanza dello Statuto promuovendone le riforme qualora ciò si renda necessario;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Collegio dei Sindaci revisori.

1. Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione.

2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di anzianità alla carica.

3. I revisori, che durano in carica cinque anni, sono nominati nella prima riunione dopo il rinnovo quinquennale da parte del Consiglio di Amministrazione individuando anche chi svolge la carica di Presidente del Collegio.

4. I revisori hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili, e debbono essere scelti fra persone idonee all'incarico affidato.

5. Essi possono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione su richiesta del Presidente.

6. Il Collegio dei Sindaci revisori deve riunirsi almeno ogni quadrimestre; esso delibera a maggioranza assoluta.

7. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

8. I Sindaci revisori rimangono nell'ufficio fino a che non entrano in carica i successori.

9. I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispongono le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al

Consiglio di amministrazione in sede di discussione ed approvazione degli anzidetti documenti.

10. Il Consiglio di amministrazione per le funzioni svolte da Sindaci può fissare un compenso.

CAPO III

Art. 11 – Proventi.

1. Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:

- le rendite derivanti dal suo patrimonio;
- i contributi degli Enti Fondatori;
- i contributi ed i finanziamenti che perverranno dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici e privati;
- i contributi di privati cittadini;
- ogni eventuale contributo ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- incassi, introiti, vendite o noleggi di materiali, diritti di edizione e quanto altro derivi dalla attività della Fondazione.

Art. 12 – Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario della fondazione coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo della Fondazione relativo all'anno successivo, distinto in conto spese e rendite ed in conto patrimoniale, corredato degli inventari, è predisposto ed approvato entro e non oltre il 30 novembre.

3. Il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente è approvato entro e non oltre il 30 aprile.

Art. 13 – Servizio di cassa e Tesoreria.

1. Il servizio di esazione di cassa è fatta dall'apposito Cassiere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il servizio di Tesoreria, se ritenuto opportuno, sarà eseguito da un Istituto di Credito ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione.

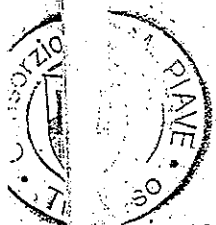
CAPO IV

Art. 14 – Durata della fondazione. Scioglimento ed estinzione.

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Può, comunque, nei casi previsti dalla legge (artt. 27 e 28 del Codice Civile), essere sciolta o estinta su proposta del Consiglio di Amministrazione dei Soci, con deliberazione presa a voti unanimi di tutti i suoi componenti.

3. Nell'ipotesi di scioglimento la liquidazione avverrà con le modalità previste dalle norme del libro Primo, Titolo II, Capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.



4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà trasferito; se ed in quanto compatibile con quanto previsto alla lettera f) del successivo articolo 15, integralmente al Comune di Pieve di Soligo con destinazione al Centro di Cultura Francesco Fabbri di Solighetto a sostegno di attività analoghe a quelle previste all'articolo 2 del presente Statuto.

Art.15 -Riconoscimento della personalità giuridica.

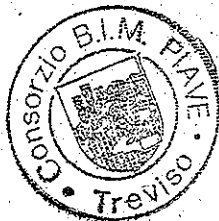
1. La Fondazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.1, comma 1, del DPR 10.02.2000,n.361.

2. La Fondazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997,n.460 ed a tal uopo si prevede il rispetto delle seguenti clausole, oltre a quelle già recepite negli articoli precedenti;

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio della fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- e) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BIN GIORGIO



Il Segretario
F.to SCARDELLATO ORAZIO

Il sottoscritto Segretario Consorziale certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell' Ente dal giorno 29-07-03 al giorno 13-08-03.

Pieve di Soligo, li 14-08-03



IL SEGRETARIO CONSORZIALE
F.to SCARDELLATO ORAZIO

Il presente verbale di deliberazione è divenuto esecutivo il 08-08-03 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000.

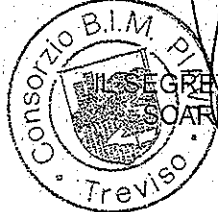
Pieve di Soligo, li 08-08-03



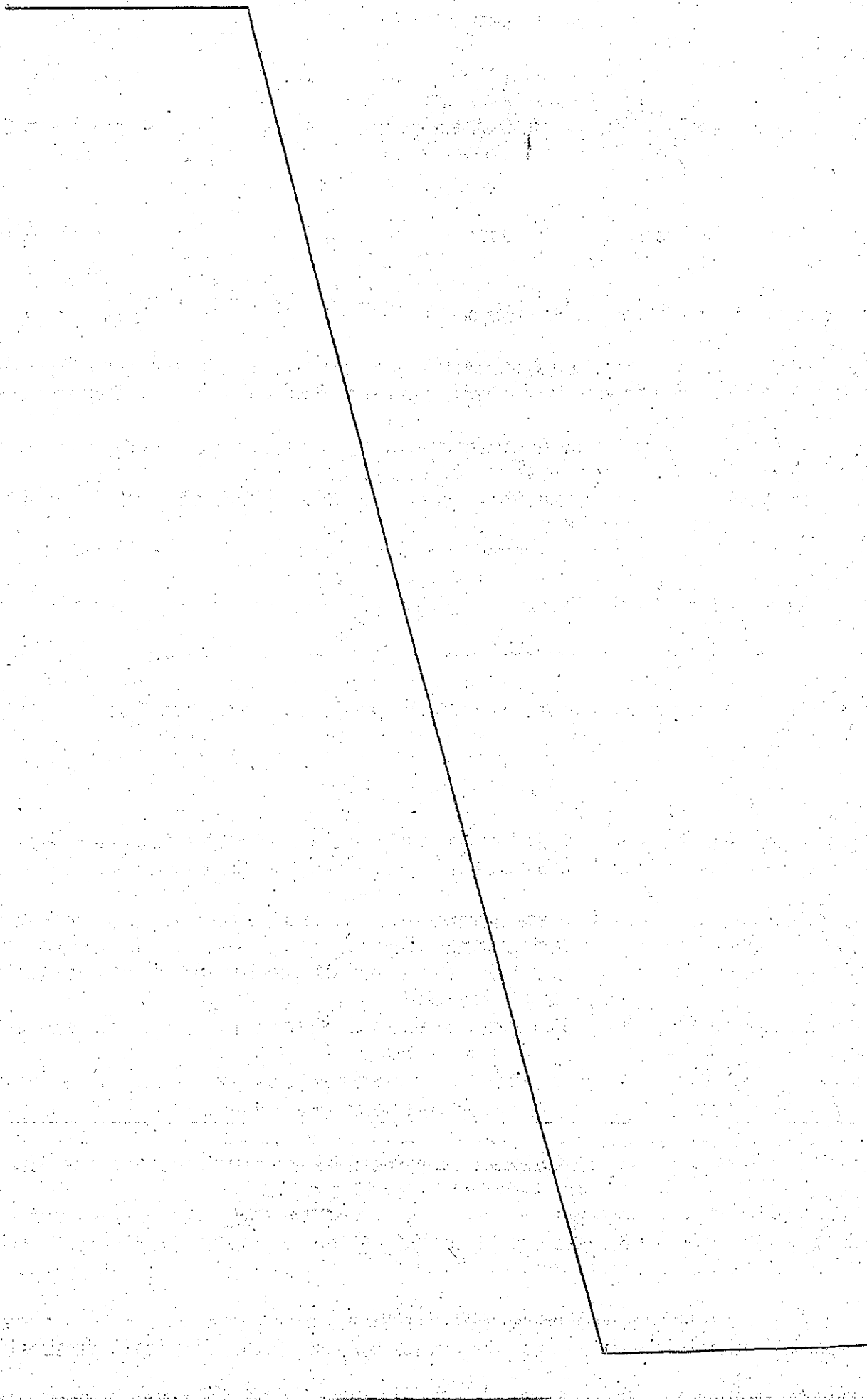
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
F.to SCARDELLATO ORAZIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 23-07-2003**

Pieve di Soligo, li 06-10-03



IL SEGRETARIO CONSORZIALE
SCARDELLATO ORAZIO



-----STATUTO-----

-----CAPO I-----

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.-----

1. E' costituita, per volontà delle sorelle Maria e Teresa Fabbri, del COMUNE di PIEVE di SOLIGO e del CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO la denominata:---
"FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI - ONLUS", con sede in Pieve di Soligo, in Via Roma n. 1, per ricordare e onorare Francesco Fabbri, già deputato al Parlamento, Senatore e Ministro della Repubblica Italiana e per tramandarne l'alta testimonianza di Uomo Politico ed il Suo grande costante impegno per lo sviluppo sociale, economico e culturale della collettività nazionale.-----

ART. 2 - SCOPO E FINALITA'.-----

1. La Fondazione non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale.-----
2. Opera nell'ambito del territorio regionale del Veneto ed in particolare in provincia di Treviso nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, della promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.-----
3. La Fondazione promuove ed attua iniziative per la diffusione di ricerche, studi ed iniziative in materie socio-culturali, tecnico scientifiche, socio-economiche ed assistenziali a favore di giovani meritevoli, a persone o gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati, ad Enti od Associazioni che sono impegnati nello sviluppo e progresso delle popolazioni del territorio interessato.-----
4. In particolare essa svolgerà attività di:-----
 - * sostegno economico, attraverso interventi a favore dell'assistenza, dello studio e del lavoro;-----
 - * valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle sue caratteristiche storiche e fisico-morfologiche;-----
 - * conservazione anche ai fini della consultazione, di documenti, scritti, atti, pubblicazioni, dello studio-segreteria dell'On. Francesco Fabbri, nonché di altro materiale documentario, memorialistico e librario di interesse politico, economico e sociale inerente alla vita e l'attività di questi, documentazione che costituisce la "Sezione storica" della

Fondazione.-----

5. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà, fra l'altro:-----

- * organizzare incontri e convegni;-----
- * stipulare accordi con enti pubblici o privati;---
- * istituire borse di studio a favore di:-----
 - * allievi di Scuole Superiori che si siano particolarmente distinti;-----
 - * studenti universitari per tesi di laurea impegnative per il territorio di riferimento e di rilevante interesse letterario, storico, scientifico, economico, ambientale;-----
- * istituire premi o sussidi per la frequenza di corsi Universitari a favore di giovani meritevoli che versino in disagiate condizioni economiche;----
- * collaborare con Associazioni volontaristiche o sostenerle economicamente;-----
- * intervenire direttamente, nel rispetto delle vigenti normative, anche con sostegni di carattere economico, a favore di persone sole, di età avanzata, di disabili, di persone colpite da gravi malattie;-----
- * promuovere la diffusione delle conoscenze relative allo sviluppo, sfruttamento, distribuzione e recupero delle fonti energetiche ed attività connesse alla loro fornitura e distribuzione, allo scopo di sensibilizzare la popolazione del territorio alle relative tematiche nell'ottica della promozione di una "cultura" energetica;-----
- * assumere iniziative volte a preservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e la memoria di personaggi che si siano distinti, per meriti particolari, nell'ambito territoriale di intervento.-----

6. L'erogazione di premi in denaro e borse di studio a giovani meritevoli e comunque di sostegni economici avverrà mediante bandi diffusi in ambiti territoriali stabiliti dai bandi stessi con individuati i potenziali soggetti beneficiari, gli importi erogabili e le condizioni di merito e/o di reddito tenute per base dell'assegnazione.-----

7. Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare e gestire le iniziative ed attività in premessa elencate anche convenzionandosi con Enti Pubblici e privati sempre volti al raggiungimento dello scopo.

8. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ART. 3 - PATRIMONIO.-----

1. Il patrimonio di dotazione della Fondazione è costituito dai conferimenti dei fondatori, riportati nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero in futuro alla Fondazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio.-----

2. Il patrimonio e gli eventuali incrementi per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo stato o in beni immobili, anche attraverso altri impieghi in titoli o obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività e la sicurezza dell'investimento.-----

3. Il patrimonio può essere alienato e reimpiegato secondo quanto previsto dal comma precedente.-----

4. In caso di alienazione di beni immobili, le persone giuridiche o le persone fisiche che apportano alla Fondazione i singoli beni, potranno esercitare il diritto di prelazione sui beni stessi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.-----

5. Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi di cui al precedente articolo 2) nonchè alle spese di funzionamento della Fondazione.-----

-----CAPO II-----

ART. 4 - ORGANI DELLA FONDAZIONE.-----

1. Gli organi della Fondazione sono:-----

- * il Consiglio di Amministrazione;-----
- * il Presidente;-----
- * il Collegio dei Sindaci revisori.-----

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri, dei quali:-----

a) tre in rappresentanza dei Fondatori:-----

- * in sede di costituzione della Fondazione, da Teresa Fabbri in rappresentanza della famiglia, la quale assumerà di diritto la Presidenza a vita; successivamente a seguito di rinuncia, impedimento permanente, morte della Presidente Teresa Fabbri a rappresentare la famiglia sarà chiamata la persona designata, dopo la costituzione, con atto interno dalla Presidente;-----

- * Sindaco di Pieve di Soligo o suo delegato;-----

- * Presidente del CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO o suo delegato.-----

Successivamente, a seguito di rinuncia, impedimento permanente, morte della Presidente Teresa Fabbri la

carica di Presidente sarà attribuita a persona indicata con atto interno dalla stessa Teresa Fabbri o da uno dei Fondatori che otterrà il voto della maggioranza dei Componenti il Consiglio di Amministrazione.-----

b) quattro membri:-----

* in sede di costituzione della Fondazione e per il perdurare della Presidenza di Teresa Fabbri da designazioni formulate dal Presidente fra persone ritenute idonee alla carica per probità, esperienza, disponibilità al civico servizio, preferibilmente vicine in vita a Francesco Fabbri;-----

* successivamente, scelti con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, prima dell'inizio dell'ultimo trimestre antecedente alla scadenza, tra persone ritenute idonee alla carica per probità, esperienza e disponibilità al civico servizio, tenuto anche conto di rappresentanze di Enti e privati che abbiano contribuito o che contribuiscono con sostegni finanziari importanti o con azioni di sviluppo delle attività della Fondazione.-----

2. In caso di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entro i successivi quaranta giorni dovrà essere convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello impedito o defunto, tenuto conto dei criteri di nomina prefissati al precedente comma 1).-----

3. I membri istituzionali, Sindaco di Pieve di Soligo e Presidente del CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO o loro delegati, restano in carica fino al perdurare della loro rappresentanza elettiva. In caso di rinnovo delle elezioni o di rinnovo dei mandati subentrano ai non confermati, i nuovi eletti con la loro personale presenza o con specifica delega.-----

ART. 6 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.-----

1. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.-----

2. Coloro che per qualsiasi causa fossero nominati a quinquennio iniziato, durano in carica fino al compimento del quinquennio medesimo.-----

3. Prima dell'inizio del trimestre antecedente la scadenza, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri come previsto dal 1° comma dell'articolo 5).-----

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre

sedute consecutive, s'intendono automaticamente decaduti dalla carica su pronuncia del Consiglio stesso.-----

5. Le vacanze di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, che si verificassero per decadenza od altri motivi, saranno sanate per il periodo fino a scadenza della carica, con la nomina di altrettanti membri, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 5).-----

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.-----

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

2. In particolare:-----

- * nomina, tra i suoi membri, il Presidente con il voto della maggioranza dei componenti, fermo restando che, finchè vivente la carica di Presidente spetta a Teresa Fabbri;-----
- * approva ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo;-----
- * approva con il bilancio preventivo, il programma degli interventi per ogni singolo anno;-----
- * definisce all'inizio di ogni quinquennio, in sede di rinnovo, il programma generale delle attività;--
- * pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma generale;-----
- * delibera le modifiche dello Statuto, a voti unanimi dei componenti, e l'approvazione e le variazioni dei regolamenti;-----
- * delibera l'accettazione di contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;-----
- * delibera l'eventuale costituzione di borse di studio o gli interventi previsti al precedente articolo 2), regolandone l'organizzazione ed il funzionamento;-----
- * decide su azioni giudiziarie, ricorsi e transazioni comportanti per l'Ente impegni ed oneri di rilevante entità;-----
- * delibera circa la nomina, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, del segretario e, ove necessario ed opportuno, di un direttore ed alla fissazione delle rispettive funzioni, poteri ed eventuale retribuzione;-----
- * nomina speciali Comitati scientifici o Commissioni quando particolari iniziative od approfondimenti di attività o indirizzi della Fondazione, li giustifichino;-----
- * nomina e/o sostituisce il Tesoriere ed il Cassie-

re;-----

* delibera su ogni altro adempimento di competenza del Consiglio in forza di leggi e regolamenti statali e regionali e non demandati, dal presente Statuto, al Presidente.-----

3. Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite.-----

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.-----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto da persona di volta in volta designata.-----

2. Dovrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.-----

3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, anche a mezzo fax, almeno 5 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che lo Statuto non richieda altre maggioranze qualificate.-----

5. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti (metà più uno). In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stese dal segretario e firmate da tutti coloro che vi sono intervenuti.-----

7. Qualora uno degli intervenuti si allontani, o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne deve essere fatta menzione a verbale.-----

ART. 9 - IL PRESIDENTE.-----

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.-----

2. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione il compimento di singoli atti.-----

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni possono essere esercitate da un suo delegato appartenente al Consiglio, altrimenti da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.-----

La firma del delegato costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

4. Spetta altresì al Presidente:-----

* convocare il Consiglio di Amministrazione e presiedere le riunioni proponendo le materie da trat-

tare nelle rispettive adunanze;-----

* firmare gli atti, quando occorra, per l'esecuzione di tutti gli affari che sono deliberati;-----

* curare l'osservanza dello Statuto promuovendone le riforme qualora ciò si renda necessario;-----

* provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

* adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 10 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.-----

1. Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione.-----

2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di anzianità alla carica.-----

3. I revisori, che durano in carica cinque anni, sono nominati nella prima riunione dopo il rinnovo quinquennale da parte del Consiglio di Amministrazione individuando anche chi svolge la carica di Presidente del Collegio.-----

4. I revisori hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili, e debbono essere scelti fra persone idonee all'incarico affidato.-----

5. Essi possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente.-----

6. Il Collegio dei Sindaci revisori deve riunirsi almeno ogni quadrimestre; esso delibera a maggioranza assoluta.-----

7. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.-----

8. I Sindaci revisori rimangono nell'ufficio fino a che non entrano in carica i successori.-----

9. I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispongono le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione ed approvazione degli anzidetti documenti.-----

10. Il Consiglio di Amministrazione per le funzioni svolte da Sindaci può fissare un compenso.-----

-----CAPO III-----

ART. 11 - PROVENTI.-----

1. Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:-----

* le rendite derivanti dal suo patrimonio;-----
 * i contributi degli Enti Fondatori;-----
 * i contributi ed i finanziamenti che perverranno dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici e privati;-----
 * i contributi di privati cittadini;-----
 * ogni eventuale contributo ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;-----
 * incassi, introiti, vendite o noleggi di materiali, diritti di edizione e quanto altro derivi dalla attività della Fondazione.-----

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO.-----

1. L'esercizio finanziario della fondazione coincide con l'anno solare.-----
 2. Il bilancio preventivo della fondazione relativo all'anno successivo, distinto in conto spese e rendite ed in conto patrimoniale, corredato degli inventari, è predisposto ed approvato entro e non oltre il 30 novembre.-----
 3. Il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente è approvato entro e non oltre il 30 aprile.--

ART. 13 - SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA.-----

1. Il servizio di esazione di cassa è fatto dall'apposito Cassiere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle vigenti disposizioni di legge.-----
 2. Il servizio di Tesoreria, se ritenuto opportuno, sarà eseguito da un Istituto di Credito ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----CAPO IV-----

ART. 14 - DURATA DELLA FONDAZIONE, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE.-----

1. La Fondazione ha durata illimitata.-----
 2. Può, comunque, nei casi previsti dalla legge (artt. 27 e 28 del Codice Civile), essere sciolta o estinta su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, con deliberazione presa a voti unanimi di tutti i suoi componenti.-----
 3. Nell'ipotesi di scioglimento la liquidazione avverrà con le modalità previste dalle norme del libro Primo, Titolo II, Capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.-----
 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà trasferito, se ed in quanto compatibile con quanto previsto alla lettera f) del successivo articolo 15, integralmente al COMUNE di PIEVE di SOLIGO con

destinazione al Centro di Cultura Francesco Fabbri di Solighetto a sostegno di attività analoghe a quelle previste all'articolo 2 del presente Statuto.-----

ART. 15 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA.-----

1. La Fondazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 10.02.2000, n. 361. -----

2. La Fondazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 ed a tal uopo si prevede il rispetto delle seguenti clausole, oltre a quelle già recepite negli articoli precedenti;---

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;--

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;-----

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio della fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;-----

d) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;-----

e) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".-----

Conegliano, lì 24 novembre 2003-----

F.to: MARIA FABBRI = TERESA FABBRI = CINZIA PESSOT
= GIORGIO BIN = FABRIZIA PANCOT teste = MONICA CENEDESE teste = ALBERTO SARTORIO NOTAIO =(LS)=-----

=====

PAGINA NON SCRITTURATA